



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”

I Consiglieri Regionali

F.to On. Filippo Mancuso

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Pietro Raso

F.to Pietro Santo Molinaro

Relazione Illustrativa

Questa proposta di legge, in osservanza al principio di eguaglianza sostanziale sancito dal comma 2 dell' articolo 3 della Costituzione in base al quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale delle comunità, intende promuovere il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale. La proposta di legge, quindi, attraverso la diffusione e l'acquisizione della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS_t), intende promuovere la rimozione e l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, nonché favorire l'accesso delle persone con tale disabilità, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali. Alle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio, deve essere infatti garantita la possibilità di usare la lingua italiana dei segni, in ogni situazione o contesto, come indispensabile mezzo di comunicazione che si va ad integrare con gli altri strumenti messi a disposizione dalle discipline medico-scientifiche di riferimento, nonché dai progressi delle nuove tecnologie che ne hanno comunque favorito l'integrazione nella società. Nel quadro normativo europeo, questa proposta di legge si pone in ottemperanza dell'articolo 21 della convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia nel 2009, in applicazione delle risoluzioni del Parlamento europeo adottate a partire dal 1998 sui linguaggi gestuali e, da ultima, della recente risoluzione del Parlamento europeo approvata il 23 novembre 2016, sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti. Il quadro normativo nazionale non contiene una norma specifica in materia, ma risultano presentate alle Camere diverse proposte di legge per il riconoscimento della LIS e della LIS tattile su tutto il territorio italiano che, a tutt'oggi, non hanno completato il loro iter normativo. A livello regionale la proposta si inserisce, invece, nella direzione intrapresa da diverse regioni italiane che, per le medesime motivazioni e finalità già rappresentate con riferimento a questa proposta di legge, si sono dotate di una specifica normativa in materia. Fra queste la Regione Lazio ha approvato la legge regionale 28 maggio 2015, n. 6 (Disposizioni per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva. Screening uditivo neonatale), la Regione Lombardia si è dotata della legge regionale 5 agosto 2016, n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile) e, più di recente, la Regione Veneto ha approvato la legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (Disposizioni per l'inclusione

sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile).

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 declina le finalità dell'iniziativa legislativa volta a promuovere il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento della piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione. A tal fine, il medesimo articolo intende riconoscere la lingua dei segni (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt) quali strumenti operativi essenziali per favorire l'accesso di tali persone alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali nonché a qualunque altro contesto di interesse per il disabile.

All'articolo 2 vengono indicati i destinatari, identificati nelle persone sorde e sordocieche, nonché le loro famiglie.

L'articolo 3 declina gli interventi in ambito scolastico e formativo finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del pieno accesso alle attività formativo-educative e alla piena realizzazione del percorso scolastico. Per tali finalità si prevede la concessione di contributi regionali per il finanziamento di interventi quali: l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia; l'attivazione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione ed interpretariato in LIS e in LISt nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle istituzioni universitarie e nei percorsi formativi professionali; l'utilizzo di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, quale ausilio alla comunicazione, volto a favorire l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Allo scopo di facilitare l'accesso all'informazione attraverso i media televisivi, l'articolo 4 della proposta prevede che la Regione promuova appositi accordi o protocolli di intesa con le emittenti televisive private locali e con la sede regionale della Calabria, anche in collaborazione con il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.Com), finalizzati a dotare i programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, di apposite sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS. Per la stessa finalità, si stabilisce che la Regione adotti nelle proprie strutture amministrative ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo; che assicuri il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati e, infine, che conceda contributi per l'attivazione di un servizio di interpretariato simultaneo in LIS e LISt, svolto da figure professionali qualificate, presso gli ambiti territoriali sociali.

Con l'articolo 5, al fine di garantire ai soggetti destinatari della legge il pieno accesso, nonché la fruizione consapevole e informata dei servizi sanitari, prevede che gli enti del servizio sanitario regionale assicurino un servizio di interpretariato in LIS fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

L'articolo 6 prevede che per rafforzare i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione promuove la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

L'articolo 7 individua i soggetti che possono beneficiare dei contributi previsti dalla legge. Il successivo articolo 8 detta disposizioni per la redazione ed approvazione del programma annuale degli interventi previsti dalla proposta di legge.

L'articolo 9 reca la clausola valutativa. In particolare, si prevede che il competente dipartimento della Regione Calabria trasmetta alla Commissione competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Il successivo articolo 10 contiene le disposizioni transitorie applicabili in sede di prima applicazione della legge.

L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie per come meglio dettagliato nella relazione tecnico-finanziaria.

L'articolo 12 introduce la disposizione dell'entrata in vigore della proposta di legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge comporta maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, quantificati in 40.000,00 euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025, alla cui copertura si provvede con prelievo di pari importo dal Programma U. 20.03, capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi e contestuale imputazione su un capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U. 12.04.

Di seguito si riporta il quadro di riepilogo degli aspetti finanziari indotti dalla presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024
1	Declina le finalità dell'iniziativa legislativa. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
2	Individua i destinatari della legge. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
3	Contributi per Interventi in ambito scolastico e formativo	C	P	15.000 €	15.000 €	15.000 €
4, comma 2, lettera b)	spese di interpretariato simultaneo in LIS e LISt o la messa a disposizione di strumenti tecnologici	C	P	7.000 €	7.000 €	7.000 €
4, comma 2, lettera c)	Contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale n.23/2003	C	P	8.000 €	8.000 €	8.000 €

5	Servizio di interpretariato di LIS presso gli enti del servizio sanitario regionale.	C	P	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Norma ordinamentale che prevede la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi	//	//	//	//	//
7	Individua i beneficiari degli interventi regionali. Norma ordinamentale che non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
8	Definisce il programma degli interventi da parte del dipartimento competente della Giunta regionale. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
9	Indica la clausola valutativa. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto il dipartimento competente provvederà agli adempimenti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente	//	//	//	//	//
10	Indica le disposizioni transitorie. Norma ordinamentale che non comporta oneri per il bilancio regionale	//	//	//	//	//
11	Reca la norma finanziaria	//	//	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione:** indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica:** rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa:** individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione:** specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Relativamente ai contributi di cui all'articolo 3 si prevede un tetto massimo di spesa pari a **15.000 €** per il servizio specialistico di interpretariato in LIS e LISd di cui alle lettere b) e c) e per i programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce, tenuto conto che il costo per un servizio di interpretariato in LIS è pari a 850,00 euro IVA inclusa (fonte: determinazioni Agenzia Dogane e Monopoli DT III

– Veneto e Friuli Venezia Giulia - Ufficio di supporto Sezione Acquisti) e per l'acquisto di apparecchiature per la sottotitolazione e strumenti di accessibilità dei sordi e sordo/ciechi ai servizi educativi, si considera il prezzo di mercato.

In ordine all'articolo 4, con riferimento alle spese di interpretariato simultaneo in LIS e LISt o la messa a disposizione di strumenti tecnologici (comma 2, lettera b), per i criteri di quantificazione si rimanda a quanto indicato all'articolo 3. Ipotizzando l'organizzazione di 3 eventi annuali e la presenza, per ciascuno di essi, di almeno 2 interpreti, o la messa a disposizione di strumenti tecnologici, si stima una spesa pari a **7.000 €** (5.100 € per interpreti e 1.500 € per strumenti).

Per la concessione di contributi agli ambiti territoriali di cui alla l.r. 23/2003 (comma 2, lettera c) gli oneri sono determinati in **8.000 €**, ponendo come criterio di quantificazione la fissazione di un tetto massimo di spesa.

In ordine all'articolo 5, gli oneri possono essere quantificati nel limite massimo di **10.000,00** euro quantificato con il criterio di fissazione del tetto di spesa, tenendo conto che in ciascuno degli enti del SSR (5 Aziende Sanitarie Provinciali e 4 Aziende Ospedaliere) viene attivato un servizio di video interpretariato LIS, il cui costo unitario è pari a 50 € orarie + IVA, in base al prezzo di mercato praticato da alcune aziende che erogano il servizio (cfr: Veasyt Live).

Copertura finanziaria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Programma/capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Programma U. 20.03 capitolo U0700110101 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi (Tabella A Legge finanziaria regionale)"	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €
Capitolo di nuova istituzione sul Programma U. 12.04	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Proposta di legge recante: “Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove il miglioramento della qualità della vita e il raggiungimento di una piena inclusione nella società e partecipazione alla vita collettiva delle persone con disabilità sensoriale, attraverso l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione e favorisce l'accesso delle stesse, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle attività formativo-educative e culturali, alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.
2. La Regione, nel rispetto delle scelte individuali e familiari in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e la promuove, unitamente alla lingua dei segni italiana tattile (LISt), quali strumenti operativi essenziali per favorire un ambiente accessibile nella famiglia, nella scuola e nella comunità sociale e ne promuove la diffusione, l'acquisizione e l'uso.

Art. 2
(Destinatari)

1. Sono destinatari di questa legge le persone sorde e sordocieche.

Art. 3
(Interventi in ambito scolastico e formativo)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso il completo accesso alle attività formativo-educative e la piena realizzazione del percorso scolastico con il perseguimento delle personali libere scelte di istruzione e formazione, la Regione, promuovendo accordi con le istituzioni scolastiche e universitarie, nel rispetto della loro autonomia sulla base della programmazione di cui all'articolo 8, concede contributi per il finanziamento di interventi volti a promuovere e sostenere:
 - a) l'apprendimento e l'utilizzo della LIS e della LISt nei servizi educativi della prima infanzia da parte dei minori che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2;
 - b) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, agli studenti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2 secondo il piano educativo individualizzato, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - c) le azioni di supporto, attraverso servizi specialistici di interpretariato in LIS e in LISt, ai soggetti che rientrano nelle categorie dei destinatari indicate all'articolo 2, nell'ambito dei percorsi universitari e formativi professionali;

d) l'utilizzo, nell'ambito scolastico e formativo di cui alle lettere b) e c), di programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura che, quale ausilio efficace alla comunicazione, favorisca l'apprendimento ad ogni livello e la partecipazione attiva del soggetto interessato.

Art. 4

(Accesso all'informazione)

1. Allo scopo di facilitare l'informazione attraverso i media televisivi, la Regione promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di appositi accordi o protocolli d'intesa con le emittenti televisive private locali e con la RAI, sede regionale della Calabria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche di concerto e in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), al fine di dotare i telegiornali, le trasmissioni televisive ed i programmi informativi, culturali o di interesse generale a carattere regionale di adeguate sottotitolazioni e traduzione simultanea nella LIS.

2. La Regione, inoltre:

a) adotta, nelle proprie strutture e articolazioni amministrative, ogni misura di carattere funzionale ed organizzativo utile a garantire l'effettività al diritto all'informazione dei cittadini che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;

b) assicura, negli eventi di pubblico interesse dalla stessa organizzati, con priorità in quelli di particolare rilevanza sociale e culturale, il servizio di interpretariato simultaneo in LIS e in LIS, in presenza o a distanza, o comunque la messa a disposizione di supporti tecnologici idonei a rendere accessibile la fruizione di tali eventi ai soggetti che rientrano nelle categorie indicate all'articolo 2;

c) concede contributi agli Ambiti territoriali sociali di cui alla legge regionale n. 23/2003 per l'attivazione di un servizio di interpretariato in LIS ed in LIS, svolto da figure professionali qualificate.

Art. 5

(Accesso ai servizi sanitari)

1. Gli enti del servizio sanitario regionale assicurano un servizio di interpretariato in LIS, fruibile anche da remoto attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, volto a favorire la fruizione consapevole ed informata dei servizi di propria competenza, in particolare dei servizi deputati alla gestione dell'emergenza urgenza.

Art. 6

(Percorsi di sensibilizzazione e formazione)

1. Per promuovere i processi di inclusione sociale dei soggetti indicati all'articolo 2 e per favorire l'abbattimento di ogni barriera alla comunicazione, la Regione stipula di accordi o protocolli d'intesa

con le Università calabresi, l'Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, le associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana, nonché con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e con quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale.

Art. 7
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3, alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) comuni singoli e associati;
- c) ambiti territoriali sociali di cui alla l.r. 23/2003, anche in forma associata;
- d) enti del Terzo settore, operanti in Calabria, maggiormente rappresentativi dei soggetti indicati all'articolo 2 e quelli che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della disabilità sensoriale;
- e) associazioni professionali degli interpreti di lingua dei segni italiana aventi sede in Calabria.

Art. 8
(Programma degli interventi)

1. Il competente dipartimento della Regione Calabria, sulla base di proposte pervenute dall'Ente Nazionale Sordi e da altre associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti indicati all'articolo 2, previo parere obbligatorio e vincolante della competente Commissione assembleare, approva annualmente il programma degli interventi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il programma contiene:

- a) l'individuazione degli interventi e delle misure indicati agli articoli 3, 4, e 6 da sostenere nel periodo considerato, con priorità per quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4, garantendone il coordinamento con quanto previsto dai piani e dai programmi regionali generali e di settore in materia di sanità, politiche sociali, istruzione, lavoro e politiche giovanili, nonché dagli interventi finanziati dall'Unione europea;
- b) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da questa legge.

Art. 9
(Clausola valutativa)

1. A partire dal secondo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, il dipartimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 trasmette alla commissione consiliare competente, che ne prende atto, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli interventi realizzati specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;
- b) gli interventi attuativi di questa legge contenuti nella programmazione indicata all'articolo 8;

- c) gli accordi e i protocolli conclusi ai sensi degli articoli 4 e 6 nonché le iniziative realizzate in attuazione dei suddetti accordi;
- d) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti beneficiari;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;
- f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il dipartimento di cui al comma 1 dell'articolo 8 approva il programma degli interventi indicato all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 40.000,00 per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi", che viene ridotto del medesimo importo.

2. Per gli esercizi successivi, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentito nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023-2025 con prelievo dal Fondo speciale di cui al comma 1 ed all'allocazione ad un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione delle spese del bilancio medesimo.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.